



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04630 DEL DEP. BICCHIELLI (res. n. 449 del 18 marzo 2025)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto l'interrogante richiama la notizia di stampa relativa alla nuova inchiesta per truffa ai danni dello Stato aperta a Genova nei confronti, anche, dell'ex Presidente della Regione Giovanni Toti per denunciare la diffusione indebita di dettagli delle indagini in corso, tra cui i testi delle intercettazioni, e, dunque, l'ennesimo caso di violazione del segreto investigativo.

L'interrogazione si conclude dunque con la richiesta di *“attivazione di iniziative di carattere ispettivo, anche ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare, anche in considerazione del rilievo pubblico dei fatti esposti in premessa”*.

Sul tema pare opportuno rammentare preliminarmente che questo Governo ha messo in campo diversi interventi normativi di stampo garantista, finalizzati a rendere effettivi i principi costituzionali della riservatezza delle comunicazioni e del giusto processo e, al contempo, ad evitare le negative ripercussioni, processuali e personali, del c.d. processo penale mediatico, con misure dirette a tutelare, non soltanto l'imputato e la vittima, ma anche i terzi che si trovino eventualmente coinvolti nelle operazioni investigative, sia all'interno del processo che fuori dallo stesso.

Innanzitutto, è stato incisivamente modificato, a più riprese, il regime delle intercettazioni: prima con la Legge n. 137 del 2023 e poi con la Legge n. 114 del 2024 sono stati introdotti, all'articolo 268 c.p.p., rigorosi limiti all'attività di trascrizione e perciò di documentazione dell'attività captativa. Nel verbale è, dunque, consentita soltanto la trascrizione del contenuto delle intercettazioni rilevanti per le indagini, anche a favore dell'indagato, ed è vietata la trascrizione del contenuto non rilevante neppure sommariamente.

Inoltre, sono stati consolidati e potenziati il controllo e la vigilanza preventiva, da parte del pubblico ministero e dei giudici dell'udienza stralcio, sia implementando i profili di riservatezza del terzo estraneo rispetto alla circolazione delle intercettazioni sia ampliando i divieti di pubblicazione del materiale intercettato (articolo 114 c.p.p.), consentendone la pubblicazione solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento.

Con il novellato articolo 291, comma 1-ter, del codice di procedura penale si è inteso, poi, assicurare, anche nelle richieste di misura cautelare, che la riproduzione delle conversazioni e comunicazioni intercettate sia epurata dai dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salva l'indispensabilità per la compiuta esposizione delle ragioni della richiesta stessa.

In questa direzione si muove, poi, anche la legge di delegazione europea 2022-2023 (legge n. 15 del 2024), che all'articolo 4 reca delega al Governo di modificare ulteriormente l'articolo 114 c.p.p., prevedendo il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, allo scopo precipuo di evitare che la collettività possa essere indotta, dalla lettura dell'ordinanza applicativa della misura cautelare custodiale, a ritenere come effettivamente responsabile l'indagato destinatario della misura, malgrado il procedimento si trovi ancora in una fase affatto preliminare.

Ebbene, il 10 dicembre u.s. è stato finalmente adottato il decreto legislativo n. 198, con cui è stata data attuazione alla predetta delega recependo parzialmente le indicazioni dei pareri resi dalle Camere nel senso di vietare la pubblicazione di tutte le ordinanze che applicano misure cautelari personali fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

Non pare ultroneo richiamare infine anche l'ultimo intervento compiuto in tema di intercettazioni, di cui alla legge 31 marzo 2025, n. 47, che novellando il terzo comma dell'art. 267 c.p.p. ha previsto che le intercettazioni non possano avere *«una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione»*.

Si tratta di una modifica significativa perché preserva il giusto bilanciamento tra le esigenze di indagine e la tutela del diritto di ogni cittadino alla riservatezza delle proprie comunicazioni, costituzionalmente garantito. Peraltro, la stretta così introdotta non si estende alle indagini relative ai reati di maggiore allarme sociale, ossia a quelli in materia di criminalità organizzata e terrorismo, per i quali rimane valida la vecchia disciplina.

Ciò detto, per dare compiuta risposta all'atto di sindacato ispettivo in oggetto si è prontamente dato incarico all'articolazione competente di svolgere gli opportuni accertamenti in merito al caso citato all'interrogante.

E' stata quindi acquisita dettagliata nota trasmessa dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Genova, che innanzitutto ha confermato la pendenza di un procedimento penale ancora in fase di indagini preliminari.

In merito poi alla fuga di notizie denunciata dall'atto di sindacato ispettivo in oggetto, l'Autorità giudiziaria ha riferito che gli atti del procedimento sono conservati *“in un armadio blindato, senza previa digitalizzazione ed inserimento degli atti sull'applicativo <trattamento informatizzato degli affari penali> (TIAP)”*.

Nella nota si legge inoltre che *“Dall’arrivo del fascicolo a Genova e sino alla data del 14.03.2025 non sono stati compiuti atti istruttori di nessun tipo da parte del Pubblico Ministero di Genova né delegati atti alla Polizia Giudiziaria.*

Allo stato, dunque, il fascicolo è formato integralmente da atti trasmessi dalla Procura della Spezia e dalla polizia giudiziaria delegata per le indagini (Guardia di Finanza della Spezia).

[...] In data 11 marzo 2025 sul giornale il Secolo XIX è stato pubblicato un articolo di giornale dal titolo <Truffa allo Stato per andare gratis al mare> nel quale venivano resi noti i nominativi degli indagati iscritti e una serie di circostanze contenute negli atti di indagine.

In data 14.3.2025, [il Pubblico Ministero assegnatario del procedimento] ha segnalato tale articolo al sottoscritto Procuratore della Repubblica, ravvisando nella diffusione delle notizie pubblicate dal citato quotidiano, i reati puniti dagli artt. 326 cod. pen. e 684 cod. pen.

Nella medesima data ho iscritto procedimento a carico di ignoti con riferimento ai citati reati”.

Pertanto, dalla ricostruzione dei fatti appena riportata risulta che il fascicolo riguardante il procedimento penale in discussione sia rimasto custodito in apposito armadio blindato, senza alcuna digitalizzazione dei relativi atti. L’autorità inquirente risulta dunque aver adottato pertinenti provvedimenti organizzativi, finalizzati proprio a preservare il segreto delle indagini svolte.

Pertanto, secondo quanto riferito nella predetta nota, il pubblico ministero titolare dell’indagine, una volta appresa la notizia della divulgazione indebita dei nominativi degli indagati e di altre circostanze afferenti all’indagine, ne ha immediatamente informato il Procuratore della Repubblica, che ha conseguentemente proceduto all’iscrizione di un procedimento a carico di ignoti per i reati di rivelazione di segreto d’ufficio e di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.

Ad ogni modo, il Dicastero non mancherà di compiere le opportune valutazioni in merito alla necessità di disporre eventuali ulteriori accertamenti per fare luce sulla vicenda.

Tanto chiarito, si coglie con favore la nuova opportunità offerta dall'atto di sindacato ispettivo in oggetto per ribadire ancora una volta che questo Governo continuerà a lavorare nella direzione del rafforzamento dei meccanismi per l'attuazione del principio di presunzione di non colpevolezza, ma sempre avendo cura di ricercare un giusto punto di equilibrio con l'esigenza di assicurare tutela anche alla libertà di stampa.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)